



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370 / 0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

N. 138 DEL 4 NOVEMBRE 2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI NOVARA DEL SERVIZIO EDUCATIVO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA PRESSO L'ASILO NIDO – DURATA DAL 1 DICEMBRE 2016 AL 31 AGOSTO 2019 – FINANZIAMENTO DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 3 del D. Lgs. 2.3.1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il decreto del Sindaco n. 19 del 23.12.2015 relativo alla nomina del Responsabile dei Servizi alla Persona;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20.5.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e allegati;

VISTO il piano esecutivo di gestione 2016-2018 approvato con deliberazione di Giunta n. 90 del 7 giugno 2016, col quale sono stati assegnati ai Responsabili dei Servizi le relative risorse finanziarie;

VISTO il Decreto legislativo 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e in particolare:

- l'art. 107, del D.Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificatamente individuati;;
- L'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli artt. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile
- gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI inoltre:

- l'art. 3 della L.N. 136/29010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO CHE si rende necessario provvedere ad indire procedura per l'affidamento del Servizio Educativo di Assistenza all'Infanzia presso l'Asilo Nido stante che, con l'avvenuta approvazione del bilancio pluriennale 2016 – 2018 e della relativa relazione previsionale programmatica, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei Servizi alla Persona stabilisce interventi di spesa in continuità con quanto da anni garantito, tra cui le attività connesse al Servizio di Assistenza Educativa all'infanzia presso l'asilo nido;

DATO ATTO CHE in data 19.04.2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella GURI n. 91 del 19.04.2016: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (di seguito anche "Codice");

CONSIDERATO CHE ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 216, comma 1, e 220 del d.lgs. 50/2016, le disposizioni del nuovo Codice, si applicano ai bandi ed alle lettere di invito rispettivamente pubblicati o inviate a decorrere dal 20.04.2016;

ATTESO CHE ai sensi dell'art. 217 del d.lgs. n. 50/2016, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, è abrogato il d.lgs. n. 163/2006 nonché la parte IV del D.P.R. n. 207/2010, in materia di acquisizione di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 in materia di tutela alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze;

CONSIDERATO che il servizio oggetto di appalto verrà eseguito all'interno di strutture della stazione appaltante e che si possono profilare rischi di interferenza tali da rendere necessaria conseguentemente la predisposizione di DUVRI;

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 499, legge n. 208 del 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuati i beni e servizi per l'acquisto dei quali è obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori;
- con d.p.c.m. 24 dicembre 2015, sono state individuate le categorie di beni e servizi nonché le relative soglie di obbligatorietà;
- l'acquisto del servizio/bene di che trattasi non rientra nei casi elencati nel suddetto d.p.c.m. in cui è obbligatorio avvalersi di un soggetto aggregatore;

DATO ATTO CHE:

- in relazione ai servizi/beni che si intendono dare in appalto non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP o dalla centrale di acquisiti della Regione Lombardia ARCA, ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006;
- il servizio/bene in oggetto non rientra nell'elenco dei prezzi di riferimento ex art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014, pubblicato dall'ANAC in data 29 settembre 2015, cui attenersi come prezzi massimi di aggiudicazione, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- di conseguenza, non potendo desumere i parametri di prezzo-qualità di riferimento per l'aggiudicazione del servizio, né dalle convenzioni della Consip e/o della centrale acquisiti regionale ARCA - in quanto attualmente non sono attive convenzioni relative al servizio/bene da appaltare - né dai prezzi di beni e servizi pubblicati dall'ANAC, l'Ente ha provveduto autonomamente a determinare l'importo a base d'asta oraria del servizio/bene, corrispondente ad € 21.40, oltre IVA;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 35 comma 1) lettera d), la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti dei Servizi Sociali è pari ad € 750.000

ATTESO CHE, trattandosi di acquisizione di un servizio/bene di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel caso di specie, trovano applicazione le seguenti disposizioni del Codice:

- l'art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 a mente del quale: *"L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico."*;
- l'art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 a mente del quale: *"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese."*;

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, secondo il quale: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti...”*;
- l'art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze), comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, a mente del quale: *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”*;
- l'art. 36, comma 7, del Codice *“L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.”*;
- l'art. 216, comma 9 del Codice *“Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.”*;

CONSIDERATO CHE l'ANAC, di recente, ha emanato le prime *“Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Documento di consultazione”* relativo alle *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, definendo alcuni aspetti di dettaglio della disciplina applicabile agli affidamenti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario,

RICHIAMATO il comma 450, art. 1, della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, convertito con modificazione nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, che obbliga le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

ATTESO CHE con D.g.r. 6 aprile 2011 - n. IX/1530 sono state approvate le determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'E-Procurement denominata sistema di intermediazione telematica (SINTEL) di Regione Lombardia (art. 1, c. 6-bis, L.33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 312/2013, nella quale la Sezione di Controllo Lombarda stabilisce che il sistema c.d. di *e-procurement* (SINTEL) messo a disposizione dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di Regione Lombardia rappresenta un'alternativa al MEPA nell'ipotesi prevista dal comma 450, articolo 1, della legge n. 296/2006, essendo una forma equipollente di sistema di acquisizione che permette l'approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure telematiche previste dalla legge;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla scelta del contraente mediante l'ausilio del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato *“SINTEL”*, ai sensi della legge regionale n. 33/2007, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it;

ATTESO CHE attraverso le procedure di affidamento espletate mediante lo strumento telematico di acquisto realizzato dalla centrale di committenza della Lombardia, è possibile altresì dare attuazione ai seguenti principi codificati dagli artt. 30, comma 1, e 36, comma 1, del Codice e ribaditi dall'ANAC nel Documento di consultazione sopra citato:

- principio di economicità al fine di ridurre la spesa per le forniture di beni e servizi nella pubblica amministrazione;
- principio di tempestività, mediante procedure telematiche più snelle e più rapide;
- principio di trasparenza, garantendo la massima tracciabilità delle operazioni di gara;
- principio di rotazione, potendo attingere dall'elenco fornitori telematico di Sintel periodicamente aggiornato che consente una maggiore apertura e competitività del mercato;
- principio di libera concorrenza, mediante l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- principio di pubblicità mediante la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;

ATTESO CHE l'elenco fornitori telematico della piattaforma Sintel, così come disposto dalla Legge Regionale 33/2007, art. 1, comma 6 bis, consente agli Enti pubblici attivi sulla Piattaforma Sintel di accedere ad informazioni e documentazioni attestanti le caratteristiche delle imprese registrate sulla piattaforma, con rilevanti vantaggi per le Amministrazioni in termini di economicità, trasparenza, competitività, pubblicità e rotazione;

DATO ATTO che si è ritenuto di acquisire la fornitura del servizio di Servizio Educativo di Assistenza all'Infanzia presso l'Asilo Nido mediante procedura negoziata previa consultazione di tutti gli operatori economici interessati e individuati attraverso la pubblicazione di un avviso di sollecitazione a manifestare l'interesse ed essere successivamente invitati a presentare proposte di negoziazione,

VISTA e richiamata la propria determinazione n. 70/2016 ad oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA PRESSO L'ASILO NIDO – DURATA DAL 1 DICEMBRE 2016 AL 31 AGOSTO 2019 – PRENOTAZIONE DELLA SPESA";

ATTESO che in data 29 agosto 2016 si darà avvio alla procedura mediante richiesta di manifestazione di interesse agli operatori economici sopra citati, per l'appalto in parola, con termine di scadenza per la presentazione delle candidature in data 13 settembre 2016 ore 12.30;

RITENUTO che tutti gli operatori interessati, in regola con i requisiti di partecipazione, sono invitati simultaneamente a presentare l'offerta tramite Piattaforma Sintel;

VISTO il capitolato speciale di appalto e il modello di lettera di invito da inviare agli operatori economici invitati alla successiva procedura di gara;

VISTA e richiamata la propria determinazione n. 137/2016 ad oggetto: "PRESA D'ATTO CONCORRENTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA PRESSO L'ASILO NIDO - DURATA DAL 1 DICEMBRE 2016 AL 31 AGOSTO 2019.

CONSIDERATO che la spesa presunta complessiva per il servizio oggetto dell'appalto è di € 323.823,60.= iva esclusa pari ad € 340.014,78.= iva compresa così ripartito:

esercizio	servizio	tirocinio	oneri sicurezza	totale
2016	€ 8.267,28	€ 598,50	€ 178,50	€ 9.044,28
2017	€ 97.140,54	€ 6.583,50		€ 103.724,04
2018	€ 97.140,54	€ 6.583,50		€ 103.724,04
2019	€ 64.071,42	€ 4.189,50		€ 68.260,92
2019 (proroga)	€ 33.069,12	€ 2.394,00		€ 35.463,12
2020 (proroga)	€ 18.601,38	€ 1.197,00		€ 19.798,38

RITENUTO aggiudicare in via definitiva, a seguito di effettuazione sul sistema elettronico Arca – Sintel della procedura negoziata, il Servizio Educativo di Assistenza all'Infanzia presso l'Asilo Nido Arcisate (periodo 1 dicembre 2016 – 31 agosto 2019) alla NUOVA ASSISTENZA società cooperativa sociale onlus corrente in Novara - Via Baveno n. 24 – P.IVA 01684780032 soggetto iscritto nella piattaforma Arca - Sintel e qualificato per il Comune di Arcisate per il predetto servizio, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, del Decreto legislativo 50/2016.

DETERMINA

- di considerare la premessa, qui richiamata, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di aggiudicare in via definitiva, a seguito di effettuazione sul sistema elettronico Arca – Sintel della procedura negoziata, il Servizio Educativo di Assistenza all'Infanzia presso l'Asilo Nido Arcisate (periodo 1 dicembre 2016 – 31 agosto 2019) alla NUOVA ASSISTENZA società cooperativa sociale onlus corrente in Novara - Via Baveno n. 24 – P.IVA 01684780032 soggetto iscritto nella piattaforma Arca - Sintel e qualificato per il Comune di Arcisate per il predetto servizio, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 del Decreto legislativo 50/2016.
- di dare atto che l'importo della tariffa oraria di aggiudicazione del servizio è di € 20,72.= (ribasso del 3,18920% sull'importo a base d'asta di € 21,40.=)
- di impegnare la spesa complessiva di € 216.492,36.= (inclusa IVA) a carico del bilancio di previsione 2016-2018, come segue:

capitolo	Missione programma Titolo macroaggregato	CONTO (V livello piano dei conti)	Esercizio di esigibilità			
			2016	2017	2018	successivi
1776.51 "Servizio Assistenza Infanzia Asilo Nido"	1201103	1.03.02.15.010	€ 9.044,28.	€ 103.724,04	€ 103.724,04	

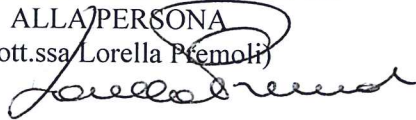
- di tener conto della spesa di € 103.724,04.= relativa all'esercizio 2019 e di € 19.798,38.= relativa all'esercizio 2020, in sede di formazione dei bilanci futuri
- di dare mandato al Servizio Finanziario per i pagamenti delle relative fatture a favore della NUOVA ASSISTENZA società cooperativa sociale onlus corrente in Novara mediante versamento su conto corrente dedicato, come da autocertificazione prodotta ai sensi della legge 13.8.2010 n. 136, come da prospetto ad esclusivo uso degli Uffici Finanziari allegato alla copia di competenza.
- di dare atto che al presente servizio è stato attribuito il seguente CIG: 680708583D
- di dare atto che si procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, c. 10, lett. b) d.lgs. 50/2016.

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria al fine dell'apposizione del visto attestante l'effettiva copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7), del D. Lgs. n. 267/2000.
- di provvedere alla pubblicazione dei dati di cui alla presente determinazione ai fini della trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs. 33/2013, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

ALLA PERSONA

(Dott.ssa Lorella Premoli)



UFFICIO SERVIZI FINANZIARI

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, c. 7 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267

IL COORDINATORE CONTABILE

(Rag. Adriano Malnati)

ATTO ESECUTIVO IL 6.11.16.....

IMPEGNO DI SPESA N. 1850